

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3426 del 16/07/2019
Oggetto	ditta Emiliana Rottami con sede legale e impianto nel comune di San Cesario sul Panaro (MO), in Via Verdi, n.26. PRATICA SINADOC 6696/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3518 del 16/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ditta Emiliana Rottami con sede legale e impianto nel comune di San Cesario sul Panaro (MO), in Via Verdi, n.26.

PRATICA SINADOC 6696/2016

Richiamati:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

Premesso che:

- la ditta Emiliana Rottami S.p.A. nello stabilimento ubicato in via Verdi, 26 a San Cesario sul Panaro (MO), effettua attività di recupero di rifiuti di vetro non pericolosi legittimata dall'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016;

- con prot. n. 24798 in data 28/11/2018 è stata emessa diffida nei confronti del Sig. Goldoni Piero, in qualità di rappresentante legale di Emiliana Rottami s.p.a. e titolare dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 con determinazione n. DET/AMB/2016/3787 in data 07/10/2016. Nella diffida veniva intimato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:

- a) di presentare il progetto esecutivo di copertura dei cumuli di vetro che recepisce le osservazioni tecniche formulate dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A.

- b) di procedere alla realizzazione del sistema di copertura di cui al precedente punto entro 90 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, fermo restando che la mancata presentazione di tale progetto a cui è subordinata la realizzazione stessa del predetto sistema di copertura costituisce inosservanza del presente atto di diffida
- c) di limitare l'attuale altezza dei cumuli così come prescritto ai punti 1 e 2 della vigente autorizzazione di cui alla DET/AMB/2016/3787 del 07/10/2016.

Veniva stabilito inoltre che, in caso di inottemperanza l'Autorità competente avrebbe provveduto all'adozione delle misure di cui all'art. 208, comma 13 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- il Tribunale di Modena con sentenza pubblicata in data 07/03/2019, ha dichiarato il fallimento di Emiliana Rottami, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al 30/09/2019. La dichiarazione di fallimento è intervenuta su istanza in proprio della società, previa rinuncia alla domanda di concordato preventivo.

- con nota datata 15/04/2019 (prot.ARP AE n.61202 del 16/04/2019), il Curatore Fallimentare, dott. Claudio Vellani, ha quindi richiesto quanto segue: *"in considerazione del fatto che l'esercizio provvisorio ha da fatto dato avvio all'esecuzione delle prescrizioni ambientali racchiuse nell'Autorizzazione unica, sono a chiedere ad ARPAE e alle Amministrazioni in indirizzo di voler considerare questa comunicazione quale istanza di differimento e/o sospensione, fino al 30/10/2019 (termine di scadenza dell'esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale), dell'esecuzione della diffida notificata in data 26/11/2018 per l'inosservanza delle condizioni accessorie alla Autorizzazione unica rilasciata in data 07/10/2016 da ARPAE- SAC di Modena alla società Emiliana Rottami Spa. Il danno che deriverebbe dall'interruzione dell'attività sarebbe infatti "grave" anche sotto l'aspetto ambientale, oltre che per l'interesse creditorio, come mette in luce il provvedimento del Giudice delegato (. . .). Proprio per evitare simili ricadute negative l'art.21-quater della legge n.241/1990 stabilisce, come rimedio in via generale, che l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato»* .

Considerato che:

- per valutare la richiesta del Tribunale fallimentare di Modena è stata indetta una CdS in data 8 maggio 2019 che ha ritenuto accoglibili le motivazioni del Curatore Fallimentare sopra riportate;

- la det.n.3072 del 25/06/2019 ha assunto le decisioni prese in sede di CdS e ha stabilito che gli effetti di tale diffida di cui al prot. n.24798 del 28/11/2018 possono essere sospesi fino al 30/06/2019, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) per l'intera durata dell'esercizio provvisorio, i rifiuti in entrata all'impianto di Via Verdi non possono essere superiori a 3.200 t/mese;
- b) con cadenza settimanale, deve essere inviato ad ARPAE Modena il bilancio tra i quantitativi di materiale ritirato (rifiuti e prodotti) e quanto allontanato dall'impianto, al fine di mostrare l'effettiva diminuzione degli stoccaggi presso gli stabilimenti di Via Verdi e di Via Bonvino.
- c) le soluzioni progettuali di dettaglio per la realizzazione degli interventi di copertura della "Zona 2" previsti dalla diffida devono essere presentati dall'eventuale acquirente entro un termine di 90 giorni dall'aggiudicazione dell'azienda, salvo diversi accordi con le Autorità competenti.

- allo scopo di rivalutare la situazione dell'impianto in data 25 giugno 2019 è stata indetta una nuova CdS che, richiamando le valutazioni espresse nella precedente riunione del 08/05/2019, ha ritenuto possibile concedere un'ulteriore proroga della sospensione degli effetti della diffida.

Per quanto precede:

la Dirigente determina

- 1 di assumere quanto deciso nella Conferenza del 25/06/2019 e pertanto di concedere una ulteriore proroga della sospensione degli effetti della diffida fino al 31/07/2019;
2. di trasmettere copia del presente atto al Curatore fallimentare di Emiliana Rottami, Dott. Vellani ed ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

**La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani**

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, e' conforme all'originale firmato digitalmente. Modena, li'

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.